

LEGGE ARGENTINA SULL'IMMIGRAZIONE

Pubblichiamo, qui appresso, la traduzione della Parte I della legge argentina sull'immigrazione, del 19 ottobre 1876. La Parte II di detta legge, riguardante la *colonizzazione*, non è più in vigore, essendo la materia della colonizzazione interamente regolata dalla legge dell'8 gennaio 1903 (*Ley de tierras*), la cui traduzione fu pubblicata nel n. 7 del *Bollettino dell'emigrazione* (anno 1903).

Legge del 19 ottobre 1876 sull'immigrazione.

PARTE I.

Dell'immigrazione.

CAP. I.

Del Dipartimento dell'immigrazione.

Art. 1. È istituito un Dipartimento generale dell'immigrazione, sotto la dipendenza immediata del Ministero dell'Interno (1).

Art. 2. Il personale di questo ufficio sarà composto come segue: un commissario generale, un segretario, un ragioniere tesoriere, due scrivani, due uscieri e un portiere.

Gli stipendi di questi impiegati, come pure l'aumento o la diminuzione degli impiegati stessi, secondo le necessità del servizio, saranno determinati dalla legge del bilancio.

Art. 3. Il Dipartimento dell'immigrazione avrà i doveri e le attribuzioni seguenti:

1° mantenersi in attiva e diretta comunicazione con gli agenti di immigrazione della Repubblica all'estero, con le commissioni dipendenti e con tutte le autorità pubbliche del paese, relativamente agli oggetti concernenti

(1) Il *Dipartimento dell'immigrazione* si chiama oggi *Divisione dell'immigrazione*, e dipende dal Ministero di Agricoltura.

l'incremento dell'immigrazione e la sua distribuzione nella maniera più utile e proficua;

2° proteggere l'immigrazione di persone oneste e laboriose, e consigliare i provvedimenti adatti a contenere quella composta di persone viziose o inette al lavoro;

3° ispezionare le navi che trasportano gli immigranti ed esigere l'osservanza delle leggi, in quanto si riferiscono all'alloggio, agli alimenti, alle comodità, al regime igienico e alla sicurezza degli immigranti;

4° stipulare contratti per il trasporto degli immigranti con una o più compagnie di navigazione, sottoponendo, poi, i contratti stessi all'approvazione del Potere esecutivo;

5° esser presenti allo sbarco degl'immigranti e dei loro bagagli;

6° esigere, dai capitani delle navi che trasportano immigranti, la nota di questi, i loro passaporti, le carte, le notizie e le altre informazioni che si credessero necessarie;

7° provvedere al collocamento degli immigranti per mezzo degli uffici competenti.

8° cercare, con tutti i mezzi posti a sua disposizione, di promuovere e facilitare l'avviamento degli immigranti nell'interno del paese;

9° provvedere, per conto dello Stato, all'imbarco ed al trasporto degli immigranti che chiedessero di internarsi;

10. facilitare presso le autorità del paese l'esercizio delle azioni spettanti agli immigranti, per mancato adempimento dei contratti di trasporto, per cattivo trattamento, per danni sofferti nei bagagli od altri oggetti, ecc., ovvero sperimentare queste azioni su richiesta degli interessati;

11. proporre al Potere esecutivo tutti quei provvedimenti che servano a promuovere l'immigrazione, come pure la riforma di quelli che la pratica avesse dimostrato nocivi o non convenienti;

12. sottoporre al Potere esecutivo il preventivo delle spese annuali del Dipartimento, con la spiegazione delle cause che avessero determinato delle modificazioni, rispetto a quelle anteriori.

13. amministrare i fondi destinati a promuovere l'immigrazione, tenendo la contabilità conformemente alle disposizioni delle vigenti leggi e dei decreti regolamentari.

14. tenere un registro numerato, in ciascun foglio del quale si segneranno, per ordine di data: l'ingresso di ogni immigrante, il suo nome e cognome, l'età, il sesso, lo stato civile, la nazionalità, la religione, la professione, se sappia leggere e scrivere, il luogo di partenza e quello di collocamento;

15. dirigere l'immigrazione verso i luoghi che dal Potere esecutivo,

d'accordo con l'Ufficio Terre e Colonie, saranno designati per essere colonizzati;

16. presentare una memoria annuale sul numero degli immigranti arrivati, sulla loro qualità, professione e provenienza, sull'incremento, sulla stazionarietà o diminuzione dell'immigrazione, sulle sue cause e sui mezzi che si considerino adatti a favorirne lo sviluppo e rimuovere gli ostacoli che lo rallentino.

CAP. II.

Degli agenti d'immigrazione all'estero.

Art. 4. Il Potere esecutivo potrà nominare agenti speciali in tutti quei luoghi d'Europa o d'America che credesse opportuni, con l'incarico di promuovere l'immigrazione nella Repubblica Argentina.

Lo stipendio di questi impiegati sarà fissato dalla legge del bilancio.

Art. 5. Le attribuzioni e i doveri degli agenti d'immigrazione saranno i seguenti:

1° risiedere nei luoghi loro fissati, o trasportare la propria residenza in quelli che loro indicasse il Dipartimento dell'immigrazione;

2° fare, con i mezzi a loro disposizione, una propaganda continua in favore dell'immigrazione nella Repubblica Argentina, facendo conoscere le sue condizioni fisiche, politiche e sociali, i suoi rami principali di industria, il suo sistema coloniale, i vantaggi offerti all'immigrante laborioso, il prezzo dei terreni, le facilitazioni per acquistarli, la misura delle mercedi, il prezzo degli articoli di consumo e quello dei prodotti delle colonie, e gli altri dati che rispondono ai fini di questa legge;

3° fornire gratuitamente a tutti gli immigranti le informazioni che essi chiedessero sulla Repubblica Argentina;

4° attestare della condotta e attitudine industriale di ogni individuo che si diriga verso la Repubblica come immigrante, col divieto di esigere emolumento di sorta per questo servizio, sotto pena di perdere l'impiego;

5° intervenire nei contratti di trasporto, conclusi tra i capitani di navi o vettori e gl'immigranti che si dirigono nella Repubblica, a fine di attestare l'autenticità e la legalità di essi ed impedire gli abusi che si tentasse di commettere;

6° vigilare e informare sull'osservanza della legge, per tutto ciò che concerne le condizioni fissate pel trasporto degli immigranti;

7° richiedere ai capitani di navi, nei porti d'imbarco, le liste nominative degli immigranti che si dirigono nella Repubblica, liste che saranno

rimesse al Dipartimento dell'immigrazione con le informazioni del caso, servendosi delle stesse navi o, possibilmente, di altri mezzi più rapidi ;

8° pagare il prezzo di passaggio agli immigranti, quando fossero a ciò autorizzati, in conformità delle disposizioni della presente legge ;

9° rendere conto trimestralmente al Dipartimento dell'immigrazione, dell'impiego dei fondi loro forniti per l'adempimento dei loro doveri ;

10. stipulare contratti per il trasporto degli immigranti destinati alle colonie della Repubblica, in conformità delle istruzioni che ricevessero dal Dipartimento dell'immigrazione ;

11. tenere un libro, in cui si registrino tutti gli atti che compiono, per ordine di data, come pure il nome, il cognome, il sesso, l'età, lo stato civile, la religione, la professione, la nazionalità, il domicilio, la condotta e la data dell'imbarco di ogni immigrante che si diriga nella Repubblica ;

12. ricevere la corrispondenza loro indirizzata dal Dipartimento dell'immigrazione e darle avviamento rapido e sicuro ;

13. presentare al Dipartimento dell'immigrazione una memoria annuale sul numero e sulla qualità degli immigranti regolarmente imbarcati ; come pure sulle cause della diminuzione o dell'aumento che si fosse notato in tale numero, e sui mezzi più opportuni per favorire o correggere queste cause ;

14. dare esatto adempimento alle istruzioni ed agli ordini loro impartiti, per affari di servizio, dal Dipartimento dell'immigrazione, col quale dovranno tenere un'attiva corrispondenza.

CAP. III.

Delle Commissioni di immigrazione.

Art. 6. Il Potere esecutivo potrà nominare una Commissione d'immigrazione, dipendente dal Dipartimento centrale, nelle città capiluoghi di provincia, nei porti di sbarco degli immigranti, e in quegli altri luoghi in cui si credesse necessario.

Art. 7. Il personale di ciascuna di queste Commissioni si comporrà di un presidente, di un segretario e d'uno o più impiegati e uscieri, secondo le esigenze di ciascuna città e la maggiore o minore affluenza di immigranti.

Art. 8. Le attribuzioni e i doveri delle Commissioni d'immigrazione sono le seguenti :

1° ricevere, alloggiare, collocare e trasportare gl'immigranti da uno ad altro dei luoghi soggetti alla propria giurisdizione ;

2° fare una propaganda attiva in favore dell'immigrazione, nei rispettivi

territori, dimostrando la natura delle industrie sorte o suscettibili di sorgere in essi, la misura dei salari, la bontà del clima e i vantaggi che essi territori offrono;

3° promuovere, nelle rispettive località, la formazione d'associazioni particolari per favorire il collocamento degli immigranti:

4° ottenere dalle autorità di provincia, dai municipi e dai particolari, sussidi in terre, denari od oggetti di valore, per impiegarli a pro degl'immigranti;

5° rendere conto dell'impiego dei denari che loro fossero inviati per l'adempimento dei propri doveri;

6° presentare una relazione annuale sul movimento dell'immigrazione nei propri territori, come pure su tutti i lavori che avessero compiuto in questo periodo;

7° prestare al Dipartimento dell'immigrazione ed all'Ufficio delle terre e colonie il concorso che loro fosse chiesto, sopra materie che si riferiscono al loro compito.

CAP. IV.

Degli Uffici per procurare il lavoro.

Art. 9. Il Dipartimento dell'immigrazione di Buenos Aires e le Commissioni delle rispettive località terranno sotto la loro dipendenza, sempre quando ve ne sia bisogno, un Ufficio di collocamento e di lavoro, che avrà un numero d'impiegati determinato dalla legge del bilancio.

Art. 10. Le attribuzioni ed i doveri di questi Uffici saranno i seguenti:

1° prendere in considerazione le domande dei capi d'arte, artigiani, giornalieri o lavoratori che a loro si indirizzassero;

2° procurare condizioni vantaggiose per il collocamento degl'immigranti, e curare che questo si faccia presso persone oneste;

3° intervenire, a richiesta degl'immigranti, nei contratti di locazione d'opera che si concludono, e vigilare sulla stretta osservanza di questi da parte dei padroni;

4° annotare in un registro speciale il numero dei collocamenti fatti, determinando il giorno, la qualità del lavoro, le condizioni del contratto e il nome delle persone che fossero intervenute al contratto stesso.

Art. 11. In quelle località dove non esistono Uffici di collocamento, le facoltà ed i doveri di questi spetteranno alle Commissioni d'immigrazione.

Degl' immigranti.

Art. 12. Si reputa immigrante, per gli effetti di questa legge, ogni straniero giornaliero, artigiano, industriale, agricoltore, o professionista, che, non superando l'età di anni 60 e attestando la sua moralità e le sue attitudini, giunga nella Repubblica per stabilirvisi, sopra navi a vela od a vapore, pagando il posto di seconda o terza classe, od avendo il viaggio pagato per conto della nazione, delle province o delle imprese particolari protettrici dell'immigrazione e della colonizzazione.

Art. 13. Coloro che, trovandosi in queste condizioni, non desiderino fruire dei vantaggi inerenti alla qualità d'immigrante, lo dichiareranno, al momento d'imbarcarsi, al capitano della nave, il quale ne prenderà nota nel giornale di bordo, od alle autorità marittime del luogo di sbarco, e dovranno in questi casi essere considerati come semplici viaggiatori. Questa disposizione non si estende agl'immigranti che venissero arrolati in tale qualità con contratto, e destinati alle colonie o ad altri luoghi della Repubblica.

Art. 14. Ogni immigrante, il quale comprovi in modo sufficiente la sua buona condotta ed attitudine per qualche industria, arte o mestiere utile, avrà diritto di godere, appena entrato nel territorio, dei seguenti vantaggi speciali:

1° essere alloggiato e mantenuto a spese della Nazione, durante il tempo fissato negli articoli 45, 46 e 47;

2° essere occupato nel lavoro o nell'industria esistente nel paese, alla quale preferisse dedicarsi;

3° essere trasferito, a spese dello Stato, nel luogo della Repubblica, dove volesse fissare il suo domicilio;

4° introdurre, liberi da ogni diritto, le suppellettili, i vestiti, gli strumenti agricoli, le ferramenta, gli attrezzi dell'arte o del mestiere che esercita ed un'arma da caccia, se immigrante adulto, fino alla concorrenza del valore fissato dal Potere esecutivo.

Art. 15. Le disposizioni dell'articolo precedente sono estensibili, in quanto sia possibile, alle donne ed ai figli degli immigranti, purchè comprovino la loro moralità e le attitudini industriali, se sono adulti.

Art. 16. La buona condotta e le attitudini industriali dell'immigrante potranno attestarsi con certificati dei consoli o degli agenti d'immigrazione della Repubblica all'estero, o con certificati delle autorità del domicilio dell'immigrante, legalizzati dai suddetti consoli od agenti d'immigrazione della Repubblica.

Art. 17. Gl'immigranti agricoltori arrolati per le colonie della Repubblica, o che domandino di dirigersi verso di esse, godranno pure dei vantaggi speciali designati nel cap. 3° della parte 2ª di questa legge, per tutto ciò che si riferisce all'anticipazione del prezzo di passaggio, alla concessione di terreni, alle facilitazioni per coltivarli, ecc. ecc.

CAP. VI.

Delle navi che trasportano gl'immigranti.

Art. 18. Ogni nave a vela o a vapore, che dai porti d'Europa o di fuori trasporti a bordo almeno quaranta passeggeri di 2ª o 3ª classe, sarà considerata come addetta al trasporto degli immigranti e soggetta alle disposizioni della presente legge.

Art. 19. Le navi che trasportano immigranti godranno delle franchige denominate *patentes de paquete* e di quelle altre che si concedono alle navi d'oltremare più favorite, allo scopo di facilitare ad esse l'entrata e l'uscita, il carico e lo scarico, ecc., ecc.

Art. 20. Nessuna delle navi designate nei precedenti articoli potrà imbarcare più d'un passeggero, per ogni due tonnellate di registro. Non sarà tenuto calcolo dei bambini minori d'un anno, che non si considerano come passeggeri, e i bambini da 1 a 8 anni si computeranno in ragione di uno per ogni tonnellata di registro.

Art. 21. Ogni passeggero avrà diritto di occupare uno spazio di mq. 1.30, se l'altezza del ponte è di metri 2.28; di mq. 1.33, se l'altezza fosse di metri 1.83; e di mq. 1.49, se l'altezza del ponte fosse di metri 1.66.

I ragazzi minori di 1 anno non entreranno in questo computo, e 2 ragazzi minori di 8 anni si considereranno come un passeggero.

Art. 22. Il corridoio (*entrepente*) delle navi avrà al minimo un'altezza di metri 1.66, e deve trovarsi sempre sgombro per il transito dei passeggeri.

Art. 23. Le cuccette destinate ai passeggeri avranno, internamente, almeno metri 1.83 di lunghezza per metri 0.50 di larghezza, e non si possono collocare più di due ordini di letti in ogni cabina.

Art. 24. Ogni nave che trasporta immigranti sarà provveduta di ventilatori, trombe, cucine, utensili, apparecchi, ecc. ecc., e di tutto ciò che sia necessario per l'igiene, la sicurezza e la comodità dei passeggeri, in conformità dei regolamenti che si faranno.

Art. 25. Ogni nave che trasporta immigranti sarà munita di lance di salvataggio e di salvagente in proporzione del numero dei passeggeri.

Art. 26. Ogni nave che trasporta immigranti dovrà avere a bordo un medico ed un farmacista, provveduti di tutte le medicine necessarie.

Art. 27. Se il numero dei passeggeri imbarcati fosse inferiore a quello che comporterebbe la capacità della nave, lo spazio non occupato potrà essere dato a nolo pel trasporto di provvigioni, bagagli o merci, purchè non si tratti di oggetti pericolosi o nocivi alla salute, come polvere, vetriolo, fiammiferi, guano, materie infiammabili, o provvigioni fresche (animali o vegetali), ad eccezione di quelle indispensabili al consumo.

Art. 28. Se a bordo d'una nave che trasporta immigranti, scoppiasse qualche malattia di carattere epidemico o contagioso, i capitani dovranno prestare agli ammalati ogni specie di soccorso e d'assistenza, facendo attestare dal medico di bordo il carattere della malattia e i diversi fenomeni di essa.

Art. 29. Nel caso previsto dall'articolo precedente, il capitano della nave farà issare una bandiera convenzionale, al suo arrivo in qualunque luogo della Repubblica; impedirà l'avvicinarsi di qualsiasi imbarcazione, come pure lo sbarco dei passeggeri, e darà conto immediato dell'accaduto alle autorità del porto.

Art. 30. Subito dopo l'arrivo, in qualsiasi luogo della Repubblica, le navi che fanno il trasporto degl'immigranti saranno visitate da una commissione, composta del medico di sanità, di un impiegato della Capitaneria del porto e di un impiegato o delegato dall'Ufficio di immigrazione del luogo, allo scopo di verificare lo stato sanitario della nave, esigere dal capitano e dai passeggeri le informazioni necessarie, ed esaminare se sieno state osservate le disposizioni della presente legge. In caso affermativo, si rilascerà un certificato al capitano, per tutto ciò che può riguardarlo; ed in caso contrario, si farà un rapporto alla Capitaneria del porto ed un altro all'Ufficio d'immigrazione, nei quali rapporti dovranno risultare dettagliatamente i vizi o i difetti che si fossero notati.

Art. 31. I capitani di navi che trasportano immigranti non potranno imbarcare, con destinazione alla Repubblica, passeggeri provenienti da località dove inferisca il colera asiatico o la febbre gialla o qualche altra malattia epidemica.

Art. 32. I capitani di navi addette al trasporto degli immigranti, non potranno trasportare immigranti ammalati di male contagioso, od affetti da qualche vizio organico che li renda inabili al lavoro, nè dementi, mendicanti, galeotti o delinquenti colpiti dalla legge, vecchi di oltre 60 anni, a meno che non siano capi di famiglia, sotto pena di ricondurli a loro spese e di pagare le multe fissate in conformità dell'articolo 35.

Art. 33. Gl'immigranti avranno diritto di rimanere ancora 48 ore a bordo, dopo che la nave si sarà ancorata nel porto di destinazione.

Art. 34. In caso d'arrivo volontario o forzoso della nave in un porto diverso da quello di destinazione, gl'immigranti saranno alloggiati e nutriti, a bordo od in terra, per conto del capitano.

Art. 35. Le infrazioni agli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 saranno punite colla perdita della patente ed una multa che non ecceda i 500 *pesos* oro. Le infrazioni agli articoli 29 e 31 saranno punite con una multa che non potrà eccedere i 1000 *pesos* oro; e le infrazioni all'articolo 32, con una multa che non potrà superare i 100 *pesos* oro, per ogni immigrante.

Queste penalità non pregiudicano le indennità civili o le azioni penali che dovessero aver luogo.

Art. 36. La nave, gli attrezzi ed i mobili resteranno a garanzia del pagamento di queste multe, le quali saranno destinate ad aumentare il fondo di immigrazione.

Art. 37. I capitani di porto della Repubblica potranno, a richiesta della parte interessata, impedire provvisoriamente la partenza delle navi che trasportano immigranti, contro le quali esistessero reclami o vi fossero procedimenti pendenti, per infrazioni alla presente legge.

CAP. VIII.

Dello sbarco degli immigranti.

Art. 38. Lo sbarco degli immigranti si farà per conto della Nazione e a cura degl'impiegati di ciò incaricati negli Uffici dell'immigrazione.

Art. 39. Le operazioni dello sbarco degli immigranti e dei loro bagagli, attrezzi o strumenti, si farà in imbarcazioni speciali su *moli* o *paraggi determinati*, dove riuscirà possibile.

Art. 40. La visita doganale e di sanità si farà ugualmente in luoghi speciali destinati a tal uopo dal Potere esecutivo.

Art. 41. Nessuna persona o impresa particolare potrà, senza previa autorizzazione dell'Ufficio d'immigrazione, assumersi lo sbarco degli immigranti, nè dei loro bagagli o effetti. Chi contravvenga a questa disposizione sarà punito con multa non eccedente i cinquanta *pesos* oro per ciascun immigrante, la prima volta; di cento *pesos*, la seconda, e così successivamente. A garanzia del pagamento di queste multe restano l'imbarcazione dalla quale si è effettuato lo sbarco e gli attrezzi dell'imbarcazione stessa.

CAP. VIII.

Dell'alloggio e mantenimento degli immigranti.

Art. 42. Nelle città di Buenos Aires, Rosario, e in tutte quelle altre città, dove sia necessario per l'affluenza degli immigranti, vi sarà una casa per l'alloggio provvisorio di essi.

Art. 43. Queste case saranno dirette dagli impiegati determinati dalla legge del bilancio e saranno sotto l'immediata dipendenza del Dipartimento dell'immigrazione e delle Commissioni ausiliarie.

Art. 44. Nei luoghi dove non esistono case per immigranti, le Commissioni rispettive provvederanno all'alloggio e al mantenimento di questi negli alberghi pubblici o in altri stabilimenti adatti.

Art. 45. Gli immigranti avranno diritto di essere alloggiati e mantenuti convenientemente, a spese della Nazione, durante i cinque giorni susseguenti allo sbarco.

Art. 46. In caso di grave infermità che renda impossibile il cambiamento di domicilio dopo scaduti i cinque giorni, le spese posteriori di alloggio e mantenimento continueranno ad essere a carico dello Stato, durante tutto il periodo della malattia.

Fuori di questo caso, la permanenza degli immigranti nello stabilimento, oltre il quinto giorno, sarà a loro spese, e si dovrà pagare un mezzo *pesos* oro al giorno, per ciascuna persona maggiore di 8 anni, e venticinque *centavos*, per ciascun bambino al disotto di questa età.

Art. 47. Fanno eccezione al disposto dell'articolo precedente gli immigranti arrolati con contratto dalla Nazione e destinati alle colonie, i quali avranno diritto all'alloggio ed al vitto gratuito sino a tanto che raggiungeranno la loro destinazione.

CAP. IX.

Dell'avviamento e collocamento degli immigranti nell'interno del paese.

Art. 48. Gli Uffici di collocamento o le Commissioni di immigrazione, secondo i casi, provvederanno, con tutti i mezzi che sono a loro disposizione, al collocamento degli immigranti in quel mestiere, quell'arte od industria a cui preferiscano dedicarsi.

Art. 49. Questo collocamento si procurerà, se è possibile, durante i

primi cinque giorni dall'arrivo dell'immigrante, ed alle condizioni più vantaggiose che si potranno ottenere.

Art. 50. Gli Uffici di collocamento o le Commissioni d'immigrazione, secondo i casi, intervengono, se chiamati dagli interessati, nella stipulazione dei contratti di collocamento, per garantirne l'esecuzione all'immigrante.

Art. 51. L'immigrante che preferisca fissare la sua residenza in qualche provincia interna della Repubblica o in alcuna delle sue colonie, sarà immediatamente trasportato colla famiglia e coi bagagli nel punto da lui prescelto, senza pagare alcun compenso.

Art. 52. Nel caso che voglia recarsi nelle province, egli avrà diritto, fino all'arrivo a destinazione, ad essere alimentato e mantenuto dalla Commissione di immigrazione durante dieci giorni. Passato questo termine, pagherà un mezzo *peso* oro al giorno, per ciascuna persona maggiore di otto anni, e venticinque *centavos*, per ciascun bambino al disotto di questa età; salvo il caso di grave infermità, durante la quale continuerà ad essere mantenuto a spese dello Stato.

Art. 53. Se vuole andare nelle colonie, godrà al suo arrivo dei vantaggi accordati nel cap. III della Parte II della presente legge.

Art. 54. Gli immigranti non potranno, sotto nessun pretesto, godere delle franchige accordate dall'articolo precedente, per recarsi in uno Stato estero, attraversando il territorio della Repubblica, sotto pena di rimborsare tutte le spese che si fossero fatte per il loro passaggio, sbarco, alloggio, mantenimento e trasporto.

CAP. X.

Dei fondi dell'immigrazione.

Art. 55. È istituito un fondo generale per l'immigrazione, formato coi seguenti proventi:

- 1° fondi stanziati annualmente, a questo scopo, dalla legge generale del bilancio;
- 2° somme versate dall'Ufficio Terre e colonie;
- 3° ammontare delle multe fissate da questa legge;
- 4° quote pagate dagli immigranti, nei casi previsti dai cap. precedenti.

Art. 56. L'amministrazione del fondo generale dell'immigrazione sarà in relazione con l'Ufficio centrale, il quale destinerà queste somme esclusivamente ai seguenti scopi:

1° anticipazioni o pagamenti per i viaggi degli immigranti nei casi determinati dalla presente legge;

2° servizio dei contratti che si stipulano con i capitani delle navi destinate al trasporto degli immigranti nella Repubblica;

3° servizio delle case degl'immigranti e pagamento delle spese che si contraggono per l'alloggio e mantenimento dei medesimi;

4° trasporto degli immigranti nel luogo della Repubblica in cui intendano stabilirsi.

Art. 57. Ciascun Ufficio di immigrazione potrà formare un fondo speciale d'immigrazione coi seguenti proventi:

1° prodotto delle sottoscrizioni ufficiali, con cui concorreranno annualmente i Governi delle province;

2° prodotto delle sottoscrizioni particolari che si facessero per l'incremento dell'immigrazione;

3° prodotto della vendita delle terre, degli animali o oggetti, che con lo stesso scopo cedessero i Governi, le corporazioni o i privati.

Art. 58. L'amministrazione di questi fondi speciali sarà in corrispondenza coll'Ufficio locale che li abbia forniti, ed avrà per iscopo:

1° di somministrare agli immigranti poveri gli aiuti stanziati per accidenti straordinari, per gl'infermi, per gli orfani e per l'allevamento dei bambini;

2° di favorire gli immigranti che volessero dedicarsi a nuove industrie, per mezzo di pubblicazioni, notizie, avvisi sulle condizioni dei salari, ecc. ecc.

Art. 59. Quando esistesse, nei fondi speciali per l'immigrazione, un avanzo, dopo di aver provveduto agli oggetti cui sono destinati per l'articolo precedente, il Potere esecutivo disporrà che quest'avanzo sia destinato alla costruzione di asili, al trasporto di immigranti o al servizio ordinato dell'Ufficio rispettivo.

Art. 60. Gli Uffici d'immigrazione renderanno conto, trimestralmente, al Dipartimento centrale dell'amministrazione dei fondi speciali ai quali si riferiscono gli articoli precedenti.